

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3792 del 23/07/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC (Imp. v. Dei Marmorari n.19) SPILAMBERTO (MO). Rif. Prot. n. 21/2018 SUAP del Comune di Spilamberto. Rif. Prat. n. 10458/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3930 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC (Imp. v. Dei Marmorari n.19) SPILAMBERTO (MO).**

Rif. Prot. n. 21/2018 SUAP del Comune di Spilamberto.

Rif. Prat. n. 10458/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC, avente sede legale in comune di Spilamberto (MO), v. Dei Marmorari n. 19, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Spilamberto, v. Dei Marmorari n. 19, in data 15/3/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/3/2018 con prot. n. 6059, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di autocarrozzeria;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 6621 del 12/12/2017;

Durante l'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Spilamberto, prot. n. 7897 del 20/4/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, prot. n. 8838 del 2/5/2017, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue e impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 6621 del 12/12/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC per l'impianto ubicato in comune di Spilamberto, v. Dei Marmorari n. 19, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6621 del 12/12/2017 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 19/7/2018 con scadenza al 19/7/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Spilamberto;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Spilamberto
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Spilamberto
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Spilamberto

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Spilamberto, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC (Imp. v. Dei Marmorari n. 19) SPILAMBERTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>- Acque reflue industriali in pubblica fognatura</li><li>- Acque di prima pioggia in pubblica fognatura</li></ul>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC, svolgente attività di autocarrozzeria e attività di custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Spilamberto (MO), Via dei Marmorari n. 19, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica

Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6621 del 12/12/2017, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura di via dei Marmorari dopo trattamento in fossa biologica. Dalla Tavola n. 4 della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione si evince che sono presenti n. 4 fosse biologiche identificate con le sigle **F1-F2-F3-F4**;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area adibita a deposito giudiziario sono immesse nella fognatura di Via dei Marmorari al punto **S1** della tavola 4, dopo trattamento costituito da pozzetto scolmatore che invia la portata di prima pioggia al sistema di trattamento costituito da dissabbiatore, separatore di olii con filtro a coalescenza; le seconde piogge confluiscono direttamente in pubblica fognatura senza alcun trattamento. La ditta precisa che, prima di metterli a deposito, tutti i mezzi incidentati vengono privati dei liquidi di funzionamento e successivamente vengono sempre coperti con telo impermeabile al fine di eliminare possibili fenomeni di dilavamento;
- le acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio delle autovetture, previo trattamento con impianto costituito da separatore di oli e idrocarburi con dissabbiatore sono convogliate nella pubblica fognatura di Via dei Marmorari nel punto indicato nella tavola n. 4 con **S3**;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue della zona lavaggio mezzi e trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali, le acque meteoriche dell'area adibita a deposito giudiziario dei veicoli trattate nel relativo impianto sono classificate come acque di prima pioggia;
- in considerazione del fatto che la rete fognaria a valle dell'impianto di prima pioggia dell'area deposito giudiziario dei veicoli, raffigurata nella tavola n. 4 come "fognatura acque bianche", raccoglie le acque meteoriche dell'area adibita a deposito giudiziario dei veicoli trattate nel relativo impianto che sono classificate come acque di prima pioggia, la rete fognaria si configura come rete mista.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 91405 del 21/09/2017;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/3/2018, assunta agli atti con prot. n. 6059, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 6621 del 12/12/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC per l'insediamento posto in comune di Spilamberto (MO) in dei Marmorari n.19, a scaricare le **acque reflue di prima pioggia** derivanti dall'attività di deposito giudiziario dei veicoli e le **acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio** automobili nella pubblica fognatura di Via dei Marmorari, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue del lavaggio automobili deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) la fossa biologica indicata nella tavola n. 4 con la sigla F2 riceve le acque reflue dei bagni a piano terra e le acque reflue depurate dall'area lavaggio mezzi. Al fine di garantire l'efficienza depurativa della fossa biologica, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'area lavaggio deve congiungersi alla rete fognaria a valle della fossa biologica;
- 5) la fossa biologica indicata nella tavola n. 4 con la sigla F3 riceve le acque reflue dei bagni a piano terra e le acque meteoriche delle coperture delle aree deposito e zona uffici. Al fine di garantire l'efficienza depurativa della fossa biologica, lo scarico delle acque meteoriche deve congiungersi alla rete fognaria a valle della fossa biologica;
- 6) il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e dell'autolavaggio a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 8) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 9) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae SAC, Arpae ST, al Comune di Spilamberto ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC (Imp. v. Dei Marmorari n. 19) SPILAMBERTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC, svolgente attività di autocarrozzeria (riparazioni e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli), intende modificare gli impianti ubicati in comune di Spilamberto (MO), v. Dei Marmorari n. 19.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/3/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Box tintometro
2	Apparecchio lava-aerografi
3	Cabina di verniciatura Aspirazione grigliato carteggiatura
4	Generatore di calore

- la modifica del punto di emissione n. 6 (vengono aggiunte operazioni di verniciatura alle già svolte operazioni di carteggiatura);
- il seguente consumo di materie prime:
  - antisiliconi 47 kg/anno
  - diluenti 144 kg/anno
  - fondi 356 kg/anno

- smalti industriali	526	kg/ano
- attivatori	2,5	kg/anno
- additivi	9	kg/anno
- basi pastello	6,5	kg/anno
- catalizzatori	242	kg/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Spilamberto con prot. n. 7897 del 20/4/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, con nota prot. n. 8838 del 2/5/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Spilamberto, v. Dei Marmorari n. 19, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	3,5	kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	0,76	t/COV/anno
Emissione totale calcolata come Emissione Bersaglio	0,684	t/COV/anno

Valore Limite come Emissione Totale (Bersaglio) espressa come  $FE_{COV/IMS} : \leq 1,2$   
(t-emissione totale effettiva / t-materiale solido  $\leq 1,2$ )

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – BOX TINTOMETRO

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	0,5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresso come C-org.totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – APPARECCHIO LAVA-AEROGRAFI

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	0,5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresso come C-org.totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – - CABINA FORNO DI VERNICIATURA  
- ASPIRAZIONE GRIGLIATO CARTEGGIATURA  
(funzionanti in alternativa)

portata massima	18.000	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	3	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti in fase di verniciatura:</u>		
S.O.V. (espresso come C-org.totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti in fase di carteggiatura:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> GRIGLIATO + FILTRO A PANNELLI		
<u>Levigatori:</u> Filtro a cartucce + grigliato a pannelli		

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – GENERATORE DI CALORE (\*)

portata massima	Tiraggio naturale
altezza minima del camino	5 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – GRIGLIATO PER CARTEGGIATURA – VERNICIATURA  
(funzionanti in alternativa)

portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	3	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti in fase di carteggiatura:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti in fase di verniciatura:</u>		
S.O.V. (espresso come C-org.totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>		
- CARTEGGIATURA: Filtro a cartucce su levigatori + Grigliato / Pannelli + Filtro a maniche		
- VERNICIATURA: Grigliato / Pannelli + Filtro a maniche		

### Prescrizioni

(\*) I generatori di calore, sebbene esclusi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono comunque tenuti al rispetto dei seguenti valori limite, riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc

Gli impianti termici alimentati a gasolio devono essere mantenuti in perfetta efficienza.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE e al Sindaco, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" allegato.

Qualora le attività di taglio e piegatura lamiera generino polveri di qualsiasi tipo, devono essere assoggettate a sistemi di aspirazione.

Le bocche emissive dei camini devono avere quote a norma del D.Lgs. 152/2006 Allegato IX Parte II e del Regolamento Comunale di Igiene.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 6 (in fase di verniciatura)** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle

misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001

Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3 (1 campionamento verniciatura + 1 campionamento carteggiatura) e 6 (1 campionamento verniciatura + 1 campionamento carteggiatura).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

- ARPAE - STRUTTURA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ARPAE - SEZIONE DI MODENA. SERVIZIO TERRITORIALE

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.**

**PIANO GESTIONE SOLVENTI. DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFORMITÀ** ai sensi dell'art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152. (Emissioni di COV)

Io sottoscritto ..... nato a ..... il .../.../....  
residente a ..... in via/corso ..... n. ....  
in qualità di Gestore dell'impresa ..... con sede  
legale in Comune di..... via ..... n. ....  
Tel..... Codice fiscale o Partita I.V.A. ....  
e sede dell'attività produttiva in Comune di  
.....via ..... n. ....

dichiaro

di rispettare i valori limite e le prescrizioni di cui al Punto n..... della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, espressi come:  
(barrare la casella interessata)

- Emissioni Convogliate + Emissione Diffusa

*OPPURE come:*

- Emissione Totale

- Emissione Totale Bersaglio

**dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione già agli atti di Codesta amministrazione.**

Allego:

Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato III al decreto citato (v. All.1),

Certificati analitici di verifica delle emissioni.

Scheda 1 (v. All.2 )

Data .../.../....

Timbro e Codice Fiscale della ditta

Firma

## All.1

### **Piano di gestione dei solventi.**

#### 1. Principi

1.1. Il piano di gestione dei solventi è elaborato dal gestore, con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorità competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.

1.2. Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.

#### 2. Definizioni

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

##### a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

##### b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

**CALCOLO DELLE EMISSIONI SULLA BASE DEI VALORI EFFETTIVI**

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI	<b>Anno:</b>
	t s.s. /anno
<b>INPUT DI SOSTANZA SOLIDA</b>	
<b>IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1)</b>	
	t COV / anno
<b>INPUT DI SOLVENTI ORGANICI (I)</b>	
<b>I1. Solventi organici immessi nel processo</b>	
<b>I2. Solventi recuperati e reimmessi come solvente nel processo</b>	
	t COV / anno
<b>OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI</b>	
<b>O1. Emissioni negli effluenti gassosi (2)</b>	
<b>O2. Solventi organici scaricati nell'acqua</b>	
<b>O3. Solventi organici che rimangono come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo</b>	
<b>O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria (ventilazione generale dei locali, l'aria scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.</b>	
<b>O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (depurazione) (3)</b>	
<b>O6. Solventi organici nei rifiuti.</b>	
<b>O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati venduti come prodotto</b>	
<b>O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo</b>	
<b>O9. Solventi organici scaricati in altro modo.</b>	
	t COV / anno
<b>EMISSIONI CONVOGLIATE</b>	
<b>O1 = Portata oraria <u>effettiva</u> X Concentrazione <u>effettiva</u> di COV X Ore/anno di <u>effettivo</u> esercizio <u>a pieno regime</u> (1)</b>	
<b>Ovvero</b> <b>O1 = I1 - F - O5 - O6 - O7 - O8</b>	
	t COV / anno
<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	
<b>F = O2 + O3 + O4 + O9</b>	
<b>Ovvero:</b> <b>F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8</b>	
<b>Verifica di Conformità al Valore Limite: (4)</b> <b>(F / I) x 100</b>	% di input di solvente

<b>EMISSIONE BERSAGLIO</b> <sup>(1)</sup>	
<b>FE<sub>COV/IMS</sub></b> : t EB / t IMS = Valore limite di emissione (v. Autorizzazione)	
<b>Verifica di Conformità al Valore Limite:</b> <b>E</b> (Emissione Totale effettiva di COV = O1+F) / <b>IMS</b> ≤ <b>FE<sub>COV/IMS</sub></b>	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

(2) Se il valore è stato rilevato come C, dovrà essere trasformato in COV attraverso calcoli che tengano conto dei pesi molecolari dei vari componenti o del Peso molecolare medio. Nel caso non sia esplicitato il metodo di calcolo, si considera convenzionalmente un rapporto C/COV di 1:1,2. In tutti i casi (anche di limite in E bersaglio), devono essere allegati certificati analitici di autocontrollo di tutte le emissioni.

(3) In caso di solventi termodistrutti, specificare il metodo impiegato per la stima del valore dichiarato (concentrazione e flussi di massa di COV monte/valle combustore, ...)

(4) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissioni Diffuse

**AII.2)**

**DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO SOLVENTI**

<b>Scheda A – Solventi in ingresso nelle materia prima (Sa)</b>						
<b>Solvente</b>	<b>Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)</b>	<b>Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)</b>	<b>Quantità giacente (kg) a fine anno (li)</b>	<b>Quantità totale Utilizzata <math>U_i=(T_i+R_i-l_i)</math></b>	<b>Percentuale di solvente in peso (%)</b>	<b>Quantità di solventi totali (kg)</b>
SOLV1					100	$D_1^{(1)}$
SOLV2					100	$D_2^{(1)}$
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
SOLVn					100	$D_n^{(1)}$
					<b>Totale</b>	<b>Dtot</b>

<b>Materiali contenenti solventi</b>	<b>Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)</b>	<b>Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)</b>	<b>Quantità giacente (kg) a fine anno (li)</b>	<b>Quantità totale Utilizzata <math>U_i=(T_i+R_i-l_i)</math></b>	<b>Tenore di solvente in peso (%)</b>	<b>Quantità di solventi totali (kg)</b>	<b>Quantità di Materia Solida (kg)</b>
MCSOLV1						$X_1^{(2)}$	
MCSOLV2						$X_2^{(2)}$	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
MCSOLVn						$X_n^{(2)}$	
						<b>Totale</b>	<b>Xtot</b>

Scheda B - Solventi in uscita nei prodotti e nei rifiuti (Sb)						
Prodotto	Quantità giacente a inizio anno (Mi)	Quantità prodotta (kg) nell'anno (Pi)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Qi)	Quantità totale venduta $B_i=(P_i+M_i-Q_i)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
PCSOLV1						$N_1^{(3)}$
PCSOLV2						$N_2^{(3)}$
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
PCSOLVn						$N_n^{(3)}$
					<b>Totale</b>	<b>Ntot</b>

$$^{(3)}N_i = B_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

Rifiuto	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità (kg) prodotta durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Ii)	Quantità totale smaltita $U_i=(T_i+R_i-I_i)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
RCSOLV1						$Y_1^{(4)}$
RCSOLV2						$Y_2^{(4)}$
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
RCSOLVn						$Y_n^{(4)}$
					<b>Totale</b>	<b>Ytot</b>

$$^{(4)}Y_i = U_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

$$(S_b): \text{Solventi in uscita/anno (kg/anno)} = (Y_{tot} + N_{tot})$$

Data ..../..../....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività  
(firma e timbro)

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC (Imp. v. Dei Marmorari n. 19) SPILAMBERTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CARROZZERIA F.LLI CASARINI SNC svolgente attività di autocarrozzeria, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Spilamberto (MO), v. Dei Marmorari n. 19, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6621 del 12/12/2017, per la seguente configurazione:

- le sorgenti sonore presenti all'interno e all'esterno dello stabilimento sono:

Sorgenti fisse:

- motori degli impianti di espulsione aria e compressore;
- lavorazioni interne: Reparto battilamiera, nel quale vengono svolte le fasi di smontaggio, riparazione e/o sostituzione delle lamiere e degli accessori danneggiati; Reparto preparazione/verniciatura, nel quale vengono svolte le fasi di preparazione (stuccatura e levigatura) delle lamiere che poi saranno verniciate a spruzzo all'interno della cabina/forno di verniciatura.

Sono stati analizzati i recettori R1 e R3 (destinazioni residenziali) – R2 (capannone – attività industriale)

I livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona per i ricettori considerati.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, sulla verifica di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Sud – Maranello-Pavullo con atto prot. 9556 del 28/7/2015;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Spilamberto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 4153 del 26/2/2016;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/3/2018, assunta agli atti con prot. n. 6059, il richiedente dichiara, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 6621 del 12/12/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Spilamberto, via Dei Marmorari n. 19, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Carrozzeria F.lli Canarini snc, alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**